


Allegato "D" alla deliberazione
C.C. n. 18 del 25.06.2020

Il Segretario Comunale
Cammara Dott.ssa Giovanna



COMUNE DI CHIEVE

NOTA INTEGRATIVA

(Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 – n. 9.3 – lett. m)

Bilancio di Previsione

2020 – 2022

Premessa

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale di un ente locale. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a cui si riferisce.

Durante l'iter di approvazione della legge di bilancio è possibile che il legislatore, per dar modo agli enti locali di applicare al proprio bilancio di previsione le novità introdotte dalla stessa, preveda delle proroghe di questo termine.

Nel formulare le previsioni triennali si è adottato un criterio storico di allocazione delle risorse, prendendo come base di riferimento le previsioni pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Tempi e modalità di approvazione del bilancio di previsione 2020 -2022

Il nuovo sistema contabile prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario (almeno triennale), debba essere deliberato dalla Giunta entro il 15 novembre di ogni anno e presentato al Consiglio per l'approvazione che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno – come previsto dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Entro i 20 gg. successivi all'approvazione del bilancio, la Giunta approva il Piano esecutivo di gestione e delle performance – obbligatorio per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Per l'anno **2020**, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/22 è, ad oggi, il **31 luglio**, infatti sono stati numerosi i decreti di proroga, anche a causa della Pandemia da COVID-19, che ha colpito il pianeta, e che si vanno ad elencare.

Con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al **31 marzo 2020** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/22 degli enti locali;

Con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha concesso l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/22 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al **30 aprile 2020**;

Con decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/22 è stato differito al **31 maggio 2020**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

Infine, con la Legge di conversione del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/22 è stato ulteriormente prorogato al **31 luglio 2020**;

In questa particolare situazione, l'Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alle disposizioni vigenti, ed alle indicazioni contenute sia nella Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/19) che nei sottoelencati provvedimenti;

Si richiamano quindi i **numerosi Decreti e provvedimenti** emanati a far data dal 23 febbraio 2020 e rilevanti ai fini della predisposizione del bilancio previsionale degli Enti Locali:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. 23 febbraio 2020, n.6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) (GU n.45 del 23-2-2020);
- D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020);

- D.P.C.M. del 1° marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020);
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU n.53 del 2-3-2020);
- D.P.C.M. del 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020);
- D.P.C.M. del 8 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19," pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 59 del 08-03-2020;
- D.P.C.M. del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9-3-2020, che estende le misure già inserite nel DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- D.P.C.M. del 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020);
- Ordinanza n. 646 dell'8 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del capo della protezione civile nazionale;
- D.L. n.18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (20G00034) (GU n.70 del 17-03-2020);
- D.L. n.39 del 19 maggio 2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (pubblicato nel S.O. n.21 relativo alla GU serie generale n.128 del 19-05-2020).
- Legge Regionale n.9 del 04.05.2020 "Interventi per la ripresa" (BURL – supp.19 del 04.05.2020)

La presente nota integrativa ha lo scopo di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio, in base all'art.11, comma 5, del D.Lgs.118/2011 e viene redatta secondo quanto indicato nell'allegato A/1 punto 9.11 del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i. e con contenuti minimi che di seguito verranno presentati.

- 1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.**

ENTRATE

La formulazione delle previsioni per ciò che concerne l'Entrata è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/19), che ha introdotto diverse novità: il consolidamento e l'ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti, l'intervento sulle risorse correnti con l'avvio del reintegro del taglio di cui al D.L. n.66/2014, l'unificazione IMU-TASI a parità di pressione fiscale e la creazione del Canone Unico (a partire dal 2021) in merito al prelievo sulle occupazioni di spazi pubblici e la pubblicità, nonché la riforma della riscossione locale; ma anche interventi in materia del personale e l'abbattimento dell'obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli Comuni.

A seguito della Pandemia che ha colpito l'Italia (ed il pianeta intero), sono stati emanati numerosi provvedimenti a sostegno delle attività e dei cittadini, ma anche del bilancio degli enti locali, e di si è preso atto nella redazione dello stesso, sarà comunque necessario tener costantemente monitorato l'equilibrio economico/finanziario del bilancio 2020/22 e porre gli opportuni e necessari provvedimenti affinché lo stesso sia mantenuto.

NUOVA IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) + TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	IMU: Art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011 Artt. 7 e 8 del D.Lgs. n.23/2011 Art. 1, commi 639 -731, Legge n.147/2013 Art. 1, comma 10 Legge n.208/2015 (finanziaria 2016) Legge di Bilancio 2017 e 2018 Art.1, comma 1133, lettera b) della Legge di Bilancio 2019 TASI: Art. 1, commi 639 -731, Legge n. 147/2013 Art. 1, commi 14 e 708 Legge n.208/2015 (finanziaria 2016) Legge di bilancio 2017 e 2018 Art.1, comma 1133, lettera b) della Legge di Bilancio 2019 NUOVA IMU: Art. 1, commi 738-783 della Legge di Bilancio 2020		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	IMU: Euro 241.861,84 - Accertamenti registrati per cassa in quanto tributo in autoliquidazione TASI: Euro 46.123,77 – Accertamenti registrati per cassa in quanto tributo in autoliquidazione		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	Euro 290.000,00	Euro 315.000,00	Euro 315.000,00

Con la legge di bilancio 2020 si attua l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva. Il presupposto impositivo resta il medesimo, ovvero il possesso degli immobili.

Ai sensi dell'art.6 del DL 16/2017, lo stanziamento IMU previsto in bilancio, tiene conto della riduzione per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (per il 2020 la quota a carico del Comune di Chieve è pari ad euro 52.475,37), come indicato nel Fondo di Solidarietà Comunale, pubblicato dal ministero delle Finanze.

Per l'anno 2020 si è valutato di prevedere uno stanziamento a previsione, ridotto di circa 10.000,00€ rispetto a quanto si sarebbe stanziato in una situazione di "normalità", cioè in via prudenziale a seguito dell'attuale situazione economico/finanziaria che ha colpito il paese.

L'incremento dello stanziamento relativo agli anni 2021 e 2022 considera la ripresa economica e l'entrata a regime dell'imposta, aumentata della quota IMU+TASI accertata negli ultimi 3 anni grazie al lavoro di verifica e controllo effettuato a partire dal mese di settembre 2016 sugli omessi, errati e/o insufficienti versamenti dell'imposta e che dovrebbero portare ad una crescita dell'entrata.

TARI: TASSA SUI RIFIUTI

Principali norme di riferimento	D.L. n.102/2013 convertito in Legge n.124/2013 Art. 1, commi 641 - 668, Legge n.147/2013 Art. 1, comma 27 Legge n.208/2015 (finanziaria 2016) Legge di bilancio 2017 e 2018 Art.1, comma 1093 della Legge di Bilancio 2019		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Euro 247.377,00= Accertamenti registrati sulla base delle liste di carico		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	Euro 247.800,00	Euro 247.800,00	Euro 247.800,00

La Legge di Bilancio 2019, ha concesso la possibilità di modificare le tariffe della TARI. Per il Comune di Chieve il Piano Finanziario TARI è stato redatto considerando la necessaria ed integrale copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per l'anno 2020 l'art.107, comma 4 e 5 del D.L. n.18 del 17.03.2020, proroga il termine per la determinazione delle tariffe TARI al 30.06.2020 e consente ai Comuni di approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe della TARI adottate nel 2019, provvedendo poi, entro il 31.12.2020, all'approvazione del PEF (piano economico finanziario del servizio rifiuti).

Nella redazione del Bilancio di Previsione 2020/22, si è fatto riferimento al PEF TARI 2019 e le relative tariffe.

Grazie ai contributi previsti dal Decreto Rilancio, per i Comuni Zona Rossa, si sono potuti stanziare 30.000€ per agevolazioni tariffarie da concedere alle utenze TARI che, nel periodo del lock down, non hanno usufruito del servizio.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 24.11.2017 è stato approvato il contratto per l'affidamento del servizio associato di igiene ambientale, ed i relativi allegati, per il periodo 2015-2022 con opzione 2023-2027. Lo stesso è stato sottoscritto in data 13.12.2017 dal Comune di Chieve.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Principali norme di riferimento	D.Lgs. n.360/1998 Legge di stabilità 2017, 2018, 2019 e 2020		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Euro 222.200,07= Accertamenti registrati per cassa		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	Euro 225.600,00	Euro 244.000,00	Euro 244.000,00

Per l'esercizio 2020 l'applicazione del tributo viene confermata con le medesime modalità del 2019 – aliquota dello 0,70% senza scaglioni.

Gli importi stanziati sono stati calcolati tenendo conto delle indicazioni derivanti dalle simulazioni di incasso effettuate sul sito del MEF.

Per l'anno 2020 si è valutato di prevedere uno stanziamento a previsione, ridotto di circa 8.400,00€ rispetto alle stime del MEF, ciò in via prudenziale a seguito dell'attuale situazione economico/finanziaria che ha colpito il paese.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

A seguito della pubblicazione delle quote del Fondo di Solidarietà nazionale, è stato stanziato in bilancio l'importo stabilito per il Comune di Chieve.

Per l'anno 2020 non è stata prevista la decurtazione della quota di contributo ex AGES in quanto non è dovuta dal nostro Comune. E stata però prevista una quota pari ad euro 2.000,00 quale rimborso al Comune Capo Convenzione, a cui sarà decurtato il relativo importo.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Per l'anno 2020 il fondo per lo sviluppo degli investimenti relativo ai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti è stato azzerato in quanto al 31.12.2016 è terminato l'ammortamento di tutti i mutui in parola.

Sono previsti trasferimenti di fondi da Comunità Sociale Cremasca per progetti a valere sul FNA (fondo nazionale non autosufficienti) per circa 10.000,00€ che vengono poi trasferiti alle istituzioni sociali private che svolgono servizi a favore dei titolari del progetto oppure direttamente alle famiglie.

Dal 2017 è stato istituito con D.Lgs. 65 del 13.04.2017, il Fondo Nazionale sistema integrato 0-6 anni e confermato anche per il 2020 e gli anni a venire.

Dal 2018 il Fondo sostegno affitti viene erogato dalla Regione Lombardia a Comunità Sociale Cremasca a.s.c. e da questa erogato ai Comuni per la distribuzione ai cittadini richiedenti.

Vengono inoltre previsti trasferimenti per altre finalità negli stessi importi assegnati per il 2019.

A seguito dei seguenti provvedimenti:

- Ordinanza n. 646 dell'8 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del capo della protezione civile nazionale;
- D.L. n.18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (20G00034) (GU n.70 del 17-03-2020);
- D.L. n.39 del 19 maggio 2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (pubblicato nel S.O. n.21 relativo alla GU serie generale n.128 del 19-05-2020);

Il Comune di Chieve ha beneficiato del trasferimento di una quota pari a:

- 12.134,04€ quale Fondo di Solidarietà Alimentare;
- 5.947,20€ quale Fondo per la Sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi del Comune;
- 576,97€ a favore della Polizia Locale per gli straordinari effettuati ai fini COVID-19 e per l'equipaggiamento necessario alla propria protezione personale.
- 140.000,00€ circa, quale Fondo per i comuni in zona Rossa e che l'amministrazione ha deciso di investire come meglio precisato nel paragrafo "Entrate e Spese non ricorrenti"

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

I proventi da servizi pubblici sono stati previsti a seguito di analisi quali - quantitativa di accesso da parte degli utenti destinatari dei servizi ed in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio e **riducendola di una quota proporzionale ai mancati servizi erogati nel periodo di chiusura delle scuole a causa della Pandemia in corso.**

Le tariffe per i servizi a domanda individuale sono state determinate con delibera di Giunta Comunale n.13 del 21.01.2020.

Le entrate per violazioni sanzioni al CDS sono previste nell'ammontare complessivo di Euro 4.000,00 e sono ripartite secondo quanto stabilito dalla normativa in essere e come di seguito precisato nella G.M. n.18 del 25.02.2020.

Tra le entrate dei servizi pubblici si evidenziano inoltre:

Euro 55.000,00= per quota gestione servizi gas metano sulla base del contratto di concessione stipulato con la G.E.I., la Provincia di Cremona si sta occupando di indire una gara per l'affidamento del servizio come previsto dalla normativa in essere;

Euro 15.000,00= per contributo da GSE per l'impianto fotovoltaico insistente sul tetto della scuola primaria;

Euro 1.000,00= quale corrispettivo di vendita energia da impianto fotovoltaico;

ENTRATE per CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE, ALIENAZIONI E PERMESSI DI COSTRUIRE

Nel 2020 sono previste entrate dell'importo complessivo pari a 50.000,00€ per contributi da rilascio di concessioni edilizie e da sanzioni per violazioni alle norme edilizie sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio Tecnico con nota a protocollo n.1330/2020.

Come previsto dall'art.1 comma 460 della Legge 232/2016 (Stabilità 2017), a decorrere dall'anno 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR n.380/2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Le entrate in parola nel triennio 2020 - 2022, verranno impiegate esclusivamente per spese di investimento come meglio specificato nell'ambito delle specifiche missioni e programmi del DUP.

L'art.1, comma 30 della Legge di Bilancio n.160/19, ha confermato i contributi agli investimenti per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile a favore degli Enti Locali, per il periodo 2020/2024. Per il Comune di Chieve il contributo si quantifica in 50.000,00€.

Legge Regionale n.9 del 04.05.2020 "Interventi per la ripresa" (BURL – supp.19 del 04.05.2020) ha stanziato un contributo a favore del Comune di Chieve, pari a 100.000,00€ per investimenti sul territorio e che verranno impegnati per interventi di implementazione del sistema di videosorveglianza e per la manutenzione straordinaria delle strade comunali.

Sono previsti contributi da imprese nell'importo complessivo di 10.000,00€, a favore dell'amministrazione per interventi specifici quali l'acquisto di mobili ed arredi per i parchi comunali.

L'amministrazione ha deciso di rispondere ad un avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento della normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sono stati quindi previsti a bilancio 140.000,00€ di cui 70.000,00€ per la scuola primaria e 70.000,00€ per la scuola dell'infanzia.

La legge di bilancio 2019 (Legge n.145/2018 del 30.12.18) ha previsto un contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art.1, comma 853. Nel bilancio del Comune di Chieve è stanziato l'importo di 553.000,00€ per la messa in sicurezza con riqualificazione dell'ingresso di Chieve e prevenzione del dissesto da erosione e da fauna selvatica, così come previsto nel piano triennale delle opere pubbliche (GM 83 del 10.09.2020)

ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI

Per il triennio non sono state previste assunzioni di nuovi mutui e prestiti.

Per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria la Legge di Bilancio 2020, consente di prorogare l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso all'anticipazione. Fino ad oggi non è stato necessario effettuare l'innalzamento concesso. Con deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 07.11.2019 si è autorizzato il tesoriere comunale a ricorrere – se necessario – all'anticipazione nei limiti consentiti dagli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/00, nei limiti dei 3/12 delle Entrate correnti accertate con rendiconto finanziario 2018.

Come previsto dai D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura) e D.L. n.39 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), si è aderito alla proposta del MEF di sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui con esso contratti; si provveduto a chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui sottoscritti con la BCC di Caravaggio, Adda e Cremasco e si sta aderendo alla rinegoziazione dei mutui con la CdP, come da Circolare n.1300 di Aprile 2020.

SPESE CORRENTI

Per ciò che concerne la spesa corrente, le previsioni sono state formulate tenendo conto delle spese assestate 2019 e **riducendole di una quota proporzionale ai mancati servizi erogati nel periodo di chiusura delle scuole a causa della Pandemia in corso**; delle spese obbligatorie (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio in essere, ecc...), di quelle consolidate e di quelle già assunte in esercizi precedenti, delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali, delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Si è tenuto altresì conto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti normative relative alle spese di personale, alle spese per incarichi di collaborazione autonoma, alle spese per acquisto di beni e servizi.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza

di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel quinto anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per gli ultimi tre anni del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n., in tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuato assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2019	2020	2021	2022
PREVISIONE	COMUNI	85%	95%	100%	100%

L'ente **si è avvalso** della facoltà di accantonare quote inferiori al 100% del fondo rispettando le percentuali minime sopra indicate.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali è possibile non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono stati individuate nei trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, nei crediti assistiti da fidejussione e nelle entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo è stata pertanto preceduta da una dettagliata analisi delle partite creditorie dell'Ente e dell'attività di recupero delle stesse effettuata negli anni precedenti e prevista per l'anno in corso e successivi.

Nell'ambito delle entrate tributarie le risorse di incerta riscossione individuate ai fini del calcolo del FCDDE sono state, la TARI che viene annualmente accertata in base alle liste di carico e gli accertamenti ICI - IMU e TASI emessi negli ultimi anni.

Tra le entrate extratributarie, particolare attenzione è stata riservata ai proventi per violazioni al codice della strada in considerazione di quanto di seguito riportato:

- fino al 31.12.2014, non essendo previsto un principio obbligatorio nel precedente sistema contabile per la registrazione e imputazione di tali accertamenti, in aderenza al principio della prudenza, tali entrate venivano accertate per cassa;
- dal 01.01.2015, le stesse devono essere obbligatoriamente accertate in base all'esigibilità delle stesse, che si considera tale solo ad avvenuta notifica del verbale al contravventore;

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, tra i seguenti metodi possibili, è stato assunto il metodo della media semplice (**metodo A**) **tenendo conto non solo delle riscossioni in conto competenza ma anche delle riscossioni in conto residui dei cinque anni precedenti.**

o **metodo A:** media semplice;

o **metodo B:** rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;

o **metodo C:** media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

Tra gli allegati al Bilancio Previsionale si trovano le schede con l'evidenza delle modalità del calcolo del Fondo per ogni voce.

La dimensione iniziale del fondo determinata in sede di bilancio di previsione, verrà calcolata solo a rendiconto nella sua dimensione definitiva, una volta disponibili i conteggi finali e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di amministrazione di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Fondo di riserva

Il fondo rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% - 0,45% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Non facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria è necessario effettuare lo stanziamento allo stesso per minimo lo 0,30%, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Entrate e Spese non ricorrenti

L'art.25, comma 1, lettera b) della Legge n.196 del 31.12.2009 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Nei primi tre titoli della **parte entrata** del bilancio (entrate correnti) sono previste entrate non ricorrenti, per un importo pari ad euro 171.500,00 per l'anno 2020, per le ragioni di seguito specificate: l'amministrazione è in attesa di un contributo per il passaggio ad ANPR per l'importo di euro 1.500,00, è stato assunto il Contributo zone Rosse per l'importo di euro 140.000,00 ed i versamenti da erogazioni liberali previste nell'importo di euro 30.000,00.

Tra le **spese correnti** sono previste le spese non ripetitive relative ai contributi da versare alle famiglie in difficoltà per l'importo di euro 102.500,00, nonché una quota prevista quale agevolazione tariffaria all'utenza TARI a seguito della chiusura degli esercizi per COVID-19, nell'importo di euro 30.000,00. In parte investimento sono stati destinati euro 10.000,00 per mobili ed arredi dei parchi comunali ed euro 27.500,00 per l'acquisto dell'autovettura per il servizio sociale, con allestimento COVID-19, per poter effettuare i trasporti dell'utenza nella massima sicurezza per gli operatori e gli utenti. Una piccola quota pari ad euro 524,00 è stata per ora accantonata nel Fondo Produttività 2020 e si valuterà in seguito la destinazione definitiva.

Si è poi considerato di riservare una quota pari ad euro 976,00 a completamento dell'attività di implementazione del programma necessario al passaggio ad ANPR.

2 Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi.

Il risultato di amministrazione verrà determinato a seguito del rendiconto finanziario dell'esercizio 2019 da approvare entro il prossimo 30 giugno 2020.

I nuovi principi contabili al punto 9.2, stabiliscono che in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è pari ad €. 383.061,62 al netto del FPV, come si evince dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2020/22 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e dal quale si evince la precisa suddivisione delle quote vincolate, qui elencate per tipo di vincolo:

Quota accantonata	349.141,12€
Quota vincolata	12.789,65€
Quota destinata agli investimenti	4.210,22€
Quota disponibile	16.920,63€

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 **non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione 2019.**

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
3. per il finanziamento di spese di investimento;
4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5. per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili o per volere dell'amministrazione, devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2020-2022 è stato stralciato l'investimento relativo al progetto "6.000 Campanili" che prevedeva un intervento di manutenzione straordinaria sulle strade, con finanziamento ministeriale, in quanto non finanziato.

Il contributo agli investimenti per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile a favore degli Enti Locali, sarà utilizzato per interventi di manutenzione straordinaria delle strade.

Il contributo regionale previsto per "Interventi per la ripresa" sarà impegnato per interventi di implementazione del sistema di videosorveglianza e per la manutenzione straordinaria delle strade comunali.

I contributi da imprese verranno utilizzati per interventi specifici quali l'acquisto di mobili ed arredi per i parchi comunali.

Il contributo in favore di enti locali per l'adeguamento della normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, verranno spesi per i relativi interventi sulla scuola primaria e dell'infanzia.

Il contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art.1, comma 853, sarà impegnato per la messa in sicurezza con riqualificazione dell'ingresso di Chieve e prevenzione del dissesto da erosione e da fauna selvatica, così come previsto nel piano triennale delle opere pubbliche (GM 83 del 10.09.2020)

Non sono previsti investimenti finanziati con mutui.

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei propri Enti ed organismi strumentali.

Non sono presenti organismi strumentali o Enti strumentali controllati come definiti rispettivamente dall'art. 9 – comma 7 – e dall'art. 21 del DPCM 28/12/2011.

7. Elenco delle società partecipate con l'indicazione della relativa quota di partecipazione

Al 01.01.2020 il Comune possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| • Padania Acque Spa | quota partecipazione: 0,81592%; |
| • S.C.R.P. Spa | quota partecipazione: 0,95%; |
| • C.S.C. azienda speciale consortile | quota partecipazione: 1,61%. |

Si ricorda che la società Padania Acque Gestione Spa, a far tempo dal 01.12.2015, è stata incorporata dalla società Padania Acque Spa che è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata. Pertanto Padania Acque spa è subentrata nell'affidamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona, in qualità di gestore unico.

8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richiesti dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Saldo di competenza

A decorrere al 2019 è stato abolito il saldo di competenza e quindi cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il pareggio. Con riferimento al pareggio 2018 restano fermi gli obblighi di monitoraggio, certificazione e sanzioni. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2017 (art. 1 – commi dall'819 all'826 della Legge di Bilancio 2019, n.145/2018)

Si ricorda che l'art.1 comma 707 della legge di stabilità 2016 stabiliva che a far tempo dal 01.01.2016, cessavano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno. Con i successivi commi 709 e 710 si precisava che gli enti locali e le regioni concorrevano agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative al **saldo di competenza**, quale **differenza tra le entrate finali e le spese finali che deve assumere un valore non negativo**.

Le voci del saldo in termini di competenza erano:

- in entrata, quelle risultanti dai titoli 1-2-3-4-5 dello schema del bilancio armonizzato;
- in uscita, quelle risultanti dai titoli 1-2-3 del medesimo schema.

Per gli anni 2018 e 2019, dal saldo venivano esclusi il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDDE) ed i Fondi spese potenziali, inoltre sia nelle entrate che nelle spese finali in termini di competenza, veniva considerato il Fondo pluriennale vincolato (FPV) al netto della quota riveniente da debito. Dal 2020 il Fondo pluriennale vincolato (FPV) avrebbe dovuto essere finanziato dalle entrate finali.

Dal 2019 si potranno usare in modo pieno sia il FPV di entrata che l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (art. 1, c.820 L.145/2018)

Allegato al Bilancio di Previsione si trova il relativo prospetto di verifica degli equilibri per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022 secondo il modello previsto nell'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011.

Situazione di cassa

Si ricorda che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per il primo esercizio del bilancio triennale (2020).

Lo stanziamento della cassa non può superare la somma dei residui e delle previsioni di competenza.

L'Ente presenta una situazione di cassa iniziale pari ad Euro 155.261,69=

In considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d'anno, si prevede un saldo finali pari ad Euro 383.061,62 = NON VINCOLATO.

Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei nuovi principi contabili, nonché delle comunicazioni in merito ai trasferimenti da Fondo di Solidarietà Comunale.

Si è tenuto conto anche dei trasferimenti ricevuti a fronte della situazione nazionale di Pandemia da COVID-19 e provvedendo ad effettuare una riduzione sia delle entrate che delle uscite relative ai servizi a domanda individuale ma anche delle entrate tributarie con finalità prudenziali.

Le poste di bilancio dovranno comunque essere verificate nel corso dell'anno e, se necessario, dovranno essere effettuate le necessarie variazioni.

Chieve, 28.05.2020

Il Responsabile dell'Area
Il Sindaco pro-tempore
Bettinelli Davide